



STUDIO LEGALE TRIBUTARIO MORABITO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Torino, 5 giugno 2019

CONSOB

*Commissione Nazionale per le Società
e la Borsa*

Via Giovanni Battista Martini n.3
00198 - Roma

*A mezzo del modulo per l'invio di
osservazioni su consultazioni in corso*
[http://www.consob.it/web/area-
pubblica/invio-osservazioni](http://www.consob.it/web/area-pubblica/invio-osservazioni)

PROPOSTE IN MERITO AL DOCUMENTO PER LA DISCUSSIONE - Le offerte iniziali e gli scambi di crypto-attività - [Initial offers and trade in crypto activities]

Si è rivolta al mio Studio una società estera che sta perfezionando accordi con alcune squadre di calcio con l'obiettivo di emettere utility tokens con il logo della relativa squadra. Questi saranno emessi e offerti in vendita esclusivamente su una piattaforma a ciò dedicata, la quale è gestita da un'altra società.

Questi utility tokens potranno essere acquistati attraverso crypto moneta / DLT asset creata ed emessa da una società affiliata con l'obiettivo di mantenere così attiva la piattaforma.

Nello Specifico questi utility tokens permettono ai detentori di partecipare a sondaggi lanciati sulla medesima piattaforma, non esauendosi peraltro a seguito della partecipazione a tali sondaggi, ma potendo invece essere usati per tutto il tempo in cui il detentore rimanga in possesso dei medesimi. Il detentore di tali utility tokens può, esclusivamente sulla piattaforma ciò delicata, vendere i medesimi e ricevere in cambio una somma in crypto valuta. È importante notare che non è possibile scambiare l'utility token con moneta Fiat. L'acquisto e la vendita degli utili di tokens, dopo la fase di offerta dei medesimi, sarà solo P2P. Il valore di utility tokens dipenderà così dalle ordinarie condizioni di domanda e offerta del medesimo sulla piattaforma.



Studio Morabito

Si ritiene che tali attività non integrino “cripto-attività” secondo le indicazioni proposte nel documento in oggetto.

Premesso quanto sopra, sottopongo le seguenti osservazioni.

Q7: si condivide il sistema di opt-in.

Q10: si propone che la definizione comprenda anche i casi di esclusione così da rendere certo che un'attività che non rientri nell'area c.d. di “cripto-attività”. Si ritiene, in particolare, che la norma debba prevedere i casi di esonero dell'applicazione della nuova normativa laddove il token non presenti le tre caratteristiche per le quali è certa la natura di mero investimento finanziario di cui all'orientamento oramai consolidato dell'Autorità, (*l'impiego di capitale; l'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale*), quale è il caso di un token che dia la mera possibilità di esercitare diritti o godere di determinati servizi.

Q15: è assolutamente condivisibile un regime transitorio per valutare eventuali corrispondenze con la normativa in corso di discussione e per eventualmente valutare un opt-in.

*

Ringrazio per l'attenzione e rimango a disposizione per ogni chiarimento o informazione.

Avv. Simone Morabito